



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *"Norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, e in particolare gli articoli da 18 a 23;

CONSIDERATO che l'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevede che il lavoratore in modalità "agile" *"ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda"*;

VISTO l'articolo 4 del DPCM 1° marzo 2020 che ha decretato, su tutto il territorio nazionale, per le pubbliche amministrazioni, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa nell'esercizio dei poteri datoriali, la possibilità di fare ricorso al *"lavoro agile"/"smart working"*, per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza degli accordi individuali e con gli obblighi di informativa assolti in via telematica (INAIL);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, all'articolo 87, ha decretato il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi;

VISTO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si dispone che: *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione"*

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, [...] fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma J, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale [...];

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto "*indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il parere n. 4/2020 dell'Organismo Indipendente di Valutazione e Alta Consulenza del CNEL del 22 settembre 2020;

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul LAVORO AGILE ex art.263, comma 1 del 19 ottobre 2020;

TENUTO CONTO dell'Allegato A - Prot. CoVid19 F.2 Def..V.2.2, del 15 giugno 2020;

EMANA la seguente:

**DIRETTIVA DEL SEGRETARIO GENERALE
ULTERIORI MISURE IN TEMA DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
DA "COVID-19" PER IL CNEL**

Al fine di tutelare la salute delle persone e la salubrità dei locali del CNEL, si adottano le seguenti misure per ridurre i rischi di contagio da Covid-19, rappresentando ai Consiglieri, ai dirigenti e ai dipendenti del CNEL la necessità di rispettare le misure stesse.

1. occorre ridurre al minimo possibile le presenze fisiche negli Uffici, fermo restando che deve essere assicurato l'espletamento di tutte le funzioni istituzionali sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle tecnologie telematiche; pertanto le attività del CNEL saranno svolte, ove possibile, in modalità agile. A tal fine i responsabili apicali di ciascuna struttura organizzativa effettuano la ricognizione delle attività che possono essere svolte da remoto, tenendo conto degli spazi disponibili per le attività da svolgere in presenza, nonché della previsione di assicurare, ad almeno il 50% del personale impiegato nelle suddette attività, lo svolgimento del lavoro agile;
2. in ogni stanza deve permanere, di norma, non più di una persona;
3. le mascherine, regolarmente distribuite a tutto il personale, devono essere sempre indossate all'interno delle sedi, con l'unica eccezione di quando si è soli nella propria

stanza;

4. tutte le stanze devono essere costantemente ventilate, fatti salvi i casi in cui le condizioni meteorologiche non lo consentano;
5. il distanziamento sociale minimo deve essere sempre assicurato e rispettato, in qualsiasi occasione di incontro fra più persone nell'ambito della sede;
6. occorre evitare assolutamente di consentire l'ingresso nella sede a dipendenti ed estranei che palesino sintomi di tipo influenzale o, comunque, riconducibili ad infezione da covid-19 (in particolar modo, è obbligatorio misurare la temperatura a chiunque faccia ingresso nella sede medesima, senza eccezione alcuna);
7. occorre limitare ai soli casi assolutamente necessari le riunioni di lavoro in presenza; la presenza fisica alle riunioni fino a che perdurerà la crisi epidemica VA CONSIDERATA COME ASSOLUTAMENTE RESIDUALE, OVE NON SIA POSSIBILE OPERARE DIVERSAMENTE.

E in conseguenza di ciò:

- a) i Consiglieri devono comunicare con preavviso se saranno presenti fisicamente o su piattaforma telematica;
- b) qualora i Consiglieri siano più di 7, non potranno sedere al tavolo della Sala Gialla, ma andrà immediatamente riattivato il Parlamentino e/o la sala Verde con sistemi di videoconferenza, in condizioni di massima sicurezza;
- c) oltre al Segretario generale potrà essere presente in sala solo il funzionario che rileva le presenze e il capo della segreteria del Presidente per assistere il Presidente;
- d) tutti gli altri dovranno restare in collegamento su piattaforma telematica oppure, se necessita una funzione di controllo delle presenze, o di assistenza, al di fuori della sala;
- e) anche i comportamenti personali nel corso delle riunioni devono essere improntati alla massima salvaguardia avendo cura di non avvicinarsi fino al punto da condividere emissioni di fiato. Deve essere rilevato esattamente il numero delle persone presenti nel palazzo e nelle sale delle riunioni;
- f) non si possono fare riunioni non annunciate per tempo, nemmeno da parte dei Consiglieri, perché è necessario predisporre sanificazione degli ambienti prima e dopo le riunioni stesse.

Tali misure vanno considerate non come indicazioni di generica attenzione ma come prescrizioni la cui effettiva applicazione va considerata assolutamente necessaria.

Roma,

Il Segretario generale
(Cons. Paolo Peluffo)